VERBALE N.14 DELL'ADUNANZA DEL 9 APRILE 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonchè i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.

- Viene ammesso in Aula il Sen. Avv. Giuseppe Valentino, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, per conferire sulla riforma dell'Ordinamento Professionale. In particolare viene illustrata al Sen. Avv. Valentino la delibera in materia assunta dal Consiglio in data 12 marzo 2009.

Prendono la parola il Presidente Cassiani e il Consigliere Segretario Conte i quali, preliminarmente, ringraziano a nome di tutto il Consiglio l'Amico e Collega Sen. Valentino per la disponibilità mostrata e per tutti i chiarimenti che lo stesso fornirà riguardo la nota situazione afferente alla riforma dell'Ordinamento Professionale.

Il Sen. Valentino illustra, in dettaglio, la riforma in questione e replica a tutte le osservazioni formulate dai Consiglieri con particolare riferimento alla delibera del 12 marzo 2009 e alle questioni in essa sollevate. Il Sen. Valentino dichiara di aver preso attenta e precisa nota di quanto oggi ascoltato dal Consiglio dell'Ordine di Roma riservandosi di fornire puntuale informativa di ogni sviluppo successivo inerente a detta importantissima riforma.

Il Consiglio ne prende atto, ringrazia il Sen. Valentino e resta in attesa di comunicazioni e informazioni in merito.

Pratica (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha sottoposto al Consiglio il seguente quesito: "dica Codesto Ecc.mo Consiglio dell'Ordine se l'attività stragiudiziale specificamente sopra descritta, coinvolgendo fattispecie ed attività professionali del tutto diverse e più ampie rispetto ai mandati giudiziali ricevuti, per i tre giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e per quello attivato dinanzi la Corte di Appello, essendo stata posta in essere in forza di specifici, differenti e separati mandati professionali, ed essendo stata posta in essere innanzi al giudice del fallimento in sede di volontaria giurisdizione, possa essere considerata come attività distinta, ulteriore e complementare rispetto all'attività professionale svolta nei tre giudizi dinanzi la Corte di Cassazione ed in quello dinanzi la Corte di Appello e, per l'effetto, se debba essere oggetto di separata notulazione e corrispettivo sulla base della tariffa forense in materia stragiudiziale, avuto riguardo alla complessa attività effettivamente prestata."

Il legale ha dettagliatamente descritto l'attività svolta.

Alla luce di quanto disposto dall'art.43 C.D.F., l'attività stragiudiziale interposta in un contesto giudiziale e svolta dall'Avvocato, ancorchè specificamente prevista con idoneo, separato mandato da parte del cliente, si ritiene possa rientrare nel più ampio contesto del contenzioso, se ed in quanto allo stesso riferentesi e sullo stesso fondata; di talchè, tale attività è da considerarsi rientrante, ancorchè qualificata, nella normale operatività di un legale che, nell'ambito di un contenzioso cerchi, su mandato o nell'interesse del cliente, di risolverlo anticipatamente in via stragiudiziale. Conseguentemente, l'attività così espletata dovrà essere ricompresa nell'ambito di quella contenziosa.

Diversamente si deve argomentare nel caso in cui l'attività stragiudiziale o sia stata richiesta, iniziata e conclusa antecedentemente a quella giudiziale o, come sembra sussistere nel caso in esame, ove detta attività coinvolga attività professionali del tutto diverse da quelle necessarie per lo svolgimento dei mandati giudiziari conferiti al legale.

Nel caso prospettato dall'Avv. (omissis), risulta pacificamente che l'attività stragiudiziale richiestagli dal cliente è stata del tutto autonoma e diversa da quella svolta in sede giudiziaria, essendosi svolta in sede fallimentare, quindi di volontaria giurisdizione, nel mentre i mandati giudiziali si riferivano a tre ricorsi per Cassazione e ad un giudizio in Corte di Appello (per il quale, a quel che è dato desumere, è stata richiesta ed ottenuta inibitoria che, tra l'altro, necessita di apposito mandato) e non presentando, inoltre, carattere di sussidiarietà di quella giudiziale.

Il Consiglio, in risposta al quesito sottoposto dall'Avv. (omissis), esprime il parere che l'attività stragiudiaziale, così come prospettata, debba essere oggetto di separata parcellazione e corrispettivo sulla base della tariffa forense in materia stragiudiziale.

Terremoto in Abruzzo: iniziative del Consiglio

- Prende la parola il Presidente Cassiani riguardo la dolorosa e drammatica vicenda del terremoto che ha colpito l'Abruzzo e più precisamente il capoluogo de L'Aquila.

Prendono la parola i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Murra i quali, pur riportandosi alle proprie comunicazioni già predisposte e in appresso inserite, rilevano che è apparsa sul sito una comunicazione -a firma del solo Presidente- recante l'indicazione di un conto corrente su cui fare dei versamenti a favore delle popolazioni colpite. Domandano i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Murra se non era il caso di fare una comunicazione congiunta di tutto il Consiglio e valutare quale fosse il migliore intervento da intraprendere in favore del capoluogo colpito dal sisma.

Prende la parola il Consigliere Gianzi il quale esprime tutto il proprio disappunto per l'autonoma iniziativa del Presidente, il quale, senza avvertire nessuno, ha dato una comunicazione che nonostante il nobile fine- è apparsa intempestiva e dallo spiacevole carattere personale. Il Consigliere Gianzi ritiene che qualsiasi iniziativa di solidarietà -peraltro assolutamente dovuta, ineludibile, fondamentale e doverosa- nei confronti delle popolazioni sofferenti dell'Abruzzo, doveva scaturire da una comunicazione di tutto il Consiglio e, soprattutto, doveva preventivamente prendere in esame, tra le tante, quale fosse l'iniziativa di appoggio, di finanziamento e di solidarietà migliore da parte dell'Ordine di Roma. Il Consigliere Gianzi chiede al Presidente di astenersi dall'inviare comunicazioni autonome -senza il preventivo consenso di tutto il Consiglio- soprattutto per fattispecie così delicate, dolorose e drammatiche dove ogni personalismo deve passare in secondo piano per rispetto ed ossequio nei confronti di chi soffre e di chi ha patito le conseguenze drammatiche del sisma.

Interviene il Consigliere Rossi la quale si associa totalmente a quanto affermato dal Consigliere Gianzi sottolineando la propria particolare sensibilità al doloroso accadimento avendo la stessa origini abruzzesi e parenti stretti che vivono nella zona de L'Aquila. Il Consigliere Rossi, ritiene che il Presidente Cassiani avrebbe potuto attendere l'adunanza odierna -visto che la mail in questione a tutti gli avvocati è stata inviata alle prime ore di questa mattina- e valutare con tutti i Consiglieri quali fossero le modalità più funzionali ed efficaci per un intervento dell'Ordine di Roma in favore di coloro i quali hanno sofferto il drammatico terremoto (magari se direzionare l'aiuto solo ed esclusivamente agli avvocati per un tramite Consiglio/Consiglio, oppure rivolgersi alla Protezione

Civile, oppure alla Caritas) non indicando semplicemente un numero di conto corrente di una banca senza che venisse specificato agli avvocati romani che il sostegno era mirato a questa o a quell'altra esigenza primaria della popolazione abruzzese.

Interviene il Consigliere Cerè la quale concorda totalmente con quanto affermato dal Consigliere Rossi ricordando che lei stessa è originaria de L'Aquila e che quindi questa tragedia la vede particolarmente sensibile nei confronti sia dei colleghi aquilani che della popolazione tutta e ritiene anch'essa che l'iniziativa doveva essere assolutamente di natura collegiale e preventivamente concordata e per questo fa proprio il disappunto del Consigliere Rossi.

Interviene il Consigliere Segretario Conte il quale condivide le doverose considerazioni che hanno fatto i Colleghi Rossi, Gianzi e Cerè significando che, in questo momento, tutto il Consiglio nella sua interezza si deve stringere attorno alla popolazione d'Abruzzo e soprattutto deve far sentire ai Colleghi dell'Ordine de L'Aquila tutto il proprio appoggio -sia economico, sia tecnico, sia logistico- di cui sicuramente hanno bisogno.

Il Consigliere Segretario Conte precisa che l'iniziativa di solidarietà che andrà presa dovrà essere ben concertata, efficace e funzionale alle esigenze di chi ha bisogno e non può limitarsi ad una semplice comunicazione recante un numero di conto corrente, tra l'altro sottoscritta dal solo Presidente, in quanto i Colleghi romani desiderano che il proprio Ordine sia in prima fila per aiutare i Colleghi aquilani, ed abruzzesi in genere, che vivono ore drammatiche e di vivo dolore. Il Consigliere Segretario Conte, come tutti gli altri Consiglieri, ha ancora negli occhi le immagini dei vari telegiornali che hanno rappresentato una città ed una popolazione distrutta ma che hanno anche sottolineato il commovente e nobile impegno di solidarietà di una Nazione che si è schierata a fianco dei propri concittadini. Per questo, l'Istituzione che rappresenta l'Ordine più numeroso d'Italia non può sottrarsi ad un impegno che dev'essere molto di più di una semplice sottoscrizione. Il Consigliere Segretario Conte ritiene, inoltre, che l'Ordine di Roma debba dividere la propria azione in più interventi ed il primo deve essere fatto assolutamente in favore dei Colleghi de L'Aquila proprio per un rapporto diretto nascente dal primario dovere della solidarietà professionale.

Interviene il Consigliere Fasciotti il quale anch'esso si dice perplesso e rammaricato per l'intempestivo intervento del Presidente Cassiani ritenendo che tutto doveva essere oggetto di una deliberazione collegiale da parte di tutto il Consiglio attesa l'eccezionalità e la drammaticità dell'evento riguardante il sisma in Abruzzo. Il Consigliere Fasciotti condivide che il primo intervento deve essere fatto in favore dei Colleghi aquilani.

Interviene il Consigliere Murra il quale dà lettura della propria comunicazione, così come anche il Consigliere Arditi di Castelvetere che integralmente si trascrivono.

"Il Consigliere Murra, dinanzi alla tremenda sciagura che ha colpito l'Abruzzo e la sua popolazione a seguito del terremoto, chiede che il Consiglio adotti un provvedimento con il quale, oltre a rappresentare il cordoglio e la solidarietà dell'intero Foro romano, indica una sottoscrizione a favore delle persone sopravvissute al fine di far pervenire alle stesse fondi o generi di prima necessità per il tramite della Protezione civile."

"Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica di aver ricevuto dal Collega Avv. Benedetto Marzocchi Burat una mail contenente l'invito a dare solidarietà ai Colleghi de L'Aquila ridotti in condizioni drammatiche dal devastante terremoto. Lo stesso, avendo contatti giornalieri con alcuni di loro, ha riferito che, in alcuni casi, sono andati persi non solo gli studi e le abitazioni, ma anche il riferimento degli Uffici Giudiziari, i cui edifici -come è noto- sono andati distrutti. Il Consigliere Arditi di Castelvetere ritiene che sia -effettivamente- dovere di tutti accogliere l'invito rivolto, anche

considerando la circostanza che il Foro de L'Aquila è assiduamente frequentato da molti Colleghi di Roma: in tal senso, pertanto, chiede che il Consiglio dell'Ordine di Roma fornisca il giusto supporto - attraverso un versamento di solidarietà autonomo, ovvero una raccolta di fondi destinati- agli Avvocati de L'Aquila travolti dalla tragedia.

Il Consigliere Nesta rileva l'inopportunità, in riferimento ad una vicenda così triste, di personalizzare la volontà di intervenire con sostegni economici nei confronti dei terremotati. Propone, pertanto, che ogni eventuale delibera al riguardo sia adottata dal Consiglio impersonalmente, a prescindere dalle proposte avanzate dai singoli Consiglieri.

Prende la parola il Presidente Cassiani il quale non condivide l'appunto formulatogli da vari Consiglieri ribadendo che la sua iniziativa è stata fatta proprio per mostrare un intervento immediato dell'Ordine di Roma e, in ogni caso, condivide l'opportunità di dare corso ad un significativo aiuto, per prima cosa, direttamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati de L'Aquila.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di erogare l'importo di Euro 30.000,00 da bonificare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati de L'Aquila, riservandosi, successivamente, di porre in essere altre eventuali iniziative di solidarietà concreta sia nei confronti dei Colleghi abruzzesi, sia nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma. Delega, quindi, il Consigliere Tesoriere Ierardi a provvedere all'incombente in tempi rapidi in favore dell'Ordine de L'Aquila.

- Il Consigliere Gianzi comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto Societario Penale l'Avv. Francesco Tagliaferri.

Il Consiglio ne prende atto.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di ventitre domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Riccardo Candio, Antonella D'Amico, Luciana D'Andrea, Alessandro Iodice, Patrizia Salvati, Anna Rita Trombetta, Apollonia Veronese, Wilfredo Vitalone.

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, pervenuta in data 2 aprile 2009, accompagnatoria della delibera emessa dallo stesso Consiglio, di concerto con l'AIAF Marchigiana e con l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione territoriale di Ancona, in ordine alle proposte di devoluzione a Notai e Dottori Commercialisti di competenze in materia di separazione e divorzio e tutela degli incapaci.

Il Consiglio delega il Consigliere Vaglio all'esame.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Prof. Avv. Aldo Pannain, pervenuta in data 2 aprile 2009, con la quale comunica che l'Avv. Luca Giordano non fa più parte dell'Associazione Professionale "Studio Legale Pannain".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Stefano Prosperi Mangili, Liquidatore della Fondazione Scuola Forense del Lazio, pervenuta in data 31 marzo 2009, relativa alla richiesta di un incontro per definire il rapporto economico tra la Fondazione e l'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Il Consiglio delega i Consiglieri Cipollone e Rossi per esame e relazione e per l'incontro con l'Avv. Stefano Prosperi Mangili.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione del Presidente dell'O.U.A. Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, Avv. Maurizio De Tilla, con la quale trasmette la decisione del Tribunale Amministrativo per il Lazio che annulla il D.M. del 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia sul riconoscimento delle professioni non regolamentate.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce che è pervenuta il 2 aprile 2009, la comunicazione della Formez -Centro di Formazione Studi- relativamente alla richiesta di un elenco di professionisti, con documentata esperienza nel settore degli appalti pubblici, da nominare quali componenti di Commissioni giudicatrici (art. 84, comma 8, lett. A) del D.Lgs. n. 163/2006).

Il Consiglio delibera di indicare i nominativi degli Avv.ti Pietro Adami, Mario Addari, Gianluca Bonolis, Andrea Ciannavei, Massimiliano Giandotti, Gianluigi Lallini, Giuseppe Lepore, Marco Orlando, Filippo Paris, Maurizio Savioli, Antonio Sbardella, Ugo Scalise.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa Gabriella Di Michele -Direttore Regionale INPS- pervenuta al Consiglio 1'8 aprile 2009, accompagnatoria del bando per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS, in attuazione delle disposizioni di cui alla circolare INPS n. 25/2009.

Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito e l'affissione nelle bacheche del Consiglio.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce che è pervenuta in data 30 marzo 2009 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la richiesta di nominativi per la Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato per l'anno 2009.

Il Consiglio delibera di indicare i nominativi degli Avv.ti Salvatore Cantelli, con studio a Roma in Via Federico Cesi n.21, e Saman Dadman, con studio a Roma in Via Giuseppe Ferrari n.35.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo De Fiore, pervenuta in data 5 marzo 2009 e dell'ulteriore nota pervenuta il 17 marzo 2009, con le quali, con riferimento al miglioramento degli standard di produttività del Tribunale di Roma, chiede di contribuire con distacco di personale del Consiglio.

Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti.

- Il Presidente Cassiani riferisce che il Presidente della IX Sezione Penale del Tribunale di Roma, nel corso dell'udienza tenutasi il 17 marzo 2009, ha sospeso la trattazione per un minuto di silenzio in commemorazione dell'Avv. Ugo Longo.
- Il Consiglio ne prende atto ed esprime riconoscenza per la nobile manifestazione in memoria di un Collega che ha onorato l'Avvocatura.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta il 24 marzo 2009 dalla Segreteria del Partito Democratico relativa alla richiesta, in merito al Processo civile, di stralciare il filtro per i ricorsi in Cassazione dalla riforma del processo civile contenuta nel disegno di legge competitività in discussione alla Camera.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Fiorenzo Grollino, pervenuta il 9 aprile 2009 nella quale il professionista suggerisce l'intervento del Consiglio per lo sgravio dei costi in misura percentuale del 50%, all'accesso al credito agevolato, da concordare con il Consiglio Nazionale Forense, a convenzioni speciali con rivenditori di hardware e software, al mutuo agevolato per l'acquisto dello studio, a tutela della Classe forense.

Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti.

Rilascio dei locali del Consiglio. Esito del ricorso al TAR. Valutazioni ed iniziative

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che il Prof. Avv. Antonio Masi e l'Avv. Paolo Berruti si sono dichiarati disponibili ad intervenire alla prossima riunione del Consiglio per riferire sulla questione del rilascio dei locali del Consiglio stesso alla luce della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e sulle iniziative da intraprendere.
- Il Consiglio prega il Presidente di confermare agli Avv.ti Masi e Berruti la necessità di intervenire alla prossima adunanza del 16 aprile inserendo all'Ordine del Giorno l'incontro.

Apertura di uno sportello della Commissione Giovani nel Tribunale Civile: valutazioni e conseguenti decisioni

- Il Consigliere Segretario Conte, relativamente all'ipotesi di apertura di uno sportello della Commissione Giovani all'interno del Tribunale Ordinario di Roma, comunica al Consiglio che -come ampiamente previsto- allo stato non vi è disponibilità alcuna da parte della Dirigenza degli Uffici Giudiziari, soprattutto per quanto attiene al "Civile" dove si pensava di poter collocare uno "sportello bis" oltre a quello funzionante ed operativo dal 2004 all'interno dei locali di Piazza Cavour. A questo punto, constatato che l'afflusso dei colleghi fruitori dello sportello informativo è in costante aumento -ed ogni martedì solo grazie alla preziosa disponibilità dei colleghi della Commissione Giovani si riescono ad evadere tutte le richieste presentate- si ritiene di dover ampliare la durata di apertura dello sportello dalle ore 12.30 alle ore 14.30 (raddoppiando l'orario) e di darne immediata comunicazione ai colleghi giovani con le modalità di cui agli anni precedenti proprio al fine di fornire un servizio informativo tempestivo ai tanti colleghi che vogliono usufruire del servizio. Il

Consigliere Segretario Conte ricorda che ai turni dello sportello ha potuto personalmente constatare che sono sempre più numerosi i giovani colleghi che richiedono suggerimenti di ogni genere: deontologici, consigli pratici per avviare l'attività, adempimenti fiscali (apertura partita I.V.A.), contributivi (iscrizione alla Cassa Forense, riscatto previdenziale degli anni universitari e di praticantato), iscrizione e cancellazione dalle liste dei difensori d'ufficio.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Conte, quale Coordinatore della Commissione, ad ogni adempimento necessario per il potenziamento dello stesso e per le conseguenti comunicazioni.

Agitazione del personale di Cancelleria. Iniziative della Commissione congiunta

- Il Consiglio, in relazione all'agitazione del Personale di Cancelleria, dispone di invitare ad una adunanza del Consiglio del mese di aprile il Dott. Paolo De Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, per concordare strategie comuni nell'interesse degli operatori della giustizia in genere e, in particolare, dei cittadini.

Il Consiglio delega all'uopo il Presidente Cassiani e il Consigliere Segretario Conte.

- Il Consigliere Cerè comunica che con decreto 20 gennaio 2009 -Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (G.U. n. 72 del 27 marzo 2009)- l'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, è stato aggiornato in euro 10.628,16.

Il Consigliere Cerè chiede di darne ampia risonanza a mezzo del sito internet dell'Ordine e mediante l'invio di e-mail agli avvocati iscritti nell'elenco del patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Murra riferisce sull'esito del Convegno organizzato nella sede del Consiglio di Stato il 26 marzo u.s. sul tema "Il peso dell'arretrato sulla giustizia amministrativa: come alleggerirlo?" La Sala di Pompeo, storica aula dove si svolgono le Adunanze generali e plenarie del supremo Consesso amministrativo, è stata gremita di giovani avvocati per tutta la durata dell'incontro, al quale hanno preso parte decine di magistrati amministrativi e vari presidenti di sezione dei Tribunali regionali. L'incontro, che ha avuto l'onore di essere presieduto prima dal dr. Paolo Salvatore, Presidente del Consiglio di Stato, e poi dal dr. Pasquale de Lise, Presidente aggiunto del Consiglio medesimo, ha visto la presenza di qualificatissimi relatori (il dr. Stefano Baccarini, presidente di sezione del Consiglio di Stato, il dr. Marzio Branca, il dr. Maurizio Nicolosi presidente di sezione del Tar Toscana, il dr. Filippo Gai, Segretario generale del Tar Lazio, nonchè i brillantissimi Colleghi Giulio Lais e Pierluigi Pellegrino). Il Consigliere Murra rammenta che il Convegno è stato organizzato grazie alla collaborazione del Conma, Coordinamento nuova magistratura amministrativa, presieduto dal Consigliere di Stato dr. Filoreto D'Agostino, che si è avvalso allo scopo dell'insostituibile contributo del Consigliere di Stato dr. Armando Pozzi.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Murra, tenuto conto che fino a qualche anno fa l'Ufficio Copie del Tribunale di Roma utilizzava un efficiente servizio di richiesta copie delle sentenze tramite email, propone al Consiglio di intervenire con il Presidente del Tribunale, Dott. Paolo De

Fiore, e con il Primo Dirigente, Dott.ssa Lia, affinchè venga ripristinato tale servizio, che permetterà di diminuire di gran lunga le file di attesa per le richieste di copie, e di concedere, inoltre, una corsia preferenziale al ritiro delle copie per chi abbia fatto la richiesta via email, che dovrebbe avere la precedenza su tutti gli altri. In buona sostanza, il servizio dovrebbe funzionare con le seguenti modalità: la richiesta delle copie viene effettuata dall'avvocato via email all'apposito indirizzo di posta elettronica indicato dall'Ufficio Copie, il quale risponderà specificando l'importo delle marche da bollo da portare al ritiro (o, quando verrà attivato il metodo telematico di pagamento, da trasmettere via email) e la data di rilascio delle copie; il richiedente, o un suo collaboratore munito di apposita delega, si presenterà allo sportello-ritiro il giorno indicato o successivamente e, senza dover fare la fila, ritirerà direttamente le copie richieste.

Al fine di una migliore razionalizzazione dei rapporti tra avvocati e cancellerie, il Consigliere Murra suggerisce di chiedere l'adozione di tale metodo per il ritiro delle copie richieste via email anche per l'Ufficio Decreti Ingiuntivi, che già adotta il servizio, ma che per il ritiro fa fare l'ordinaria fila, privando i richiedenti della dovuta agevolazione di ritirare le copie senza sottoporsi ad estenuanti file.

Il Consigliere Murra, inoltre, tenuto conto che l'iniziativa dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio di far istituire uno sportello per le iscrizioni delle cause al ruolo riservato agli avvocati ha riscosso un rilevante successo, propone di chiedere l'ottimizzazione del servizio attraverso le seguenti modalità: n. 2 sportelli riservati agli avvocati a mandato, n. 2 sportelli riservati a collaboratori e segretarie (inseriti nella carta intestata dello studio) e n. 1 sportello riservato ad agenzie e privati.

Il Consigliere Vaglio fa presente di aver conferito con il Dirigente dell'Ufficio Iscrizioni a Ruolo, la quale ha suggerito di riservare uno sportello agli avvocati in procura ed un altro agli avvocati delegati all'iscrizione dal dominus; in effetti questo costituirebbe un ulteriore passo in avanti per agevolare i colleghi nell'adempimento.

Il Consiglio, dato atto, delibera di esaminare la questione nel prossimo incontro con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo De Fiore.

- Il Consigliere Cipollone riferisce di aver partecipato in data 3 aprile 2009 alla riunione della Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia in cui sono stati trattati molti temi tra cui la necessità di effettuare vari lavori di pavimentazione di locali del Palazzo di Giustizia e di impermealizzazione di terrazze.

Il Consigliere Cipollone fa inoltre presente di essersi fermamente opposto alla proposta di eliminare le aree interne del Palazzo di Giustizia utilizzate per il parcheggio di motocicli che, secondo la normativa vigente sulla sicurezza, sarebbe in contrasto con il Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986.

Il Consigliere Cipollone ha invece proposto di scegliere idonee zone di un cortile del Palazzo ove parcheggiare i motocicli appartenenti al personale degli Uffici, ivi compresi, ovviamente i Consiglieri e i dipendenti del nostro Consiglio.

A seguito della conseguente discussione sull'argomento, la Commissione ha deciso di approfondire il problema, rinviando la soluzione alla prossima adunanza del 16 maggio 2009.

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Cipollone.

- Il Consigliere Cipollone riferisce che ha organizzato il Convegno sulle poesie del Belli che avrà luogo mercoledì 22 aprile 2009 alle ore 16.00 presso l'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine. Chiede che vengano attribuiti tre crediti formativi ai Colleghi partecipanti.

Il Consiglio accoglie la richiesta e concede i tre crediti. Dispone che la delibera venga divulgata sul sito.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha avanzato una richiesta di parere deontologico, pervenuta il 18 marzo 2008, al fine di conoscere se sia possibile o meno aprire un "negozio-studio legale" con ingresso su strada. La struttura avrebbe una porta su strada, con citofono e vetrina oscurata con tenda modello veneziana. Chiede, inoltre, se sia possibile apporre -sulla vetrina del negozio- una scritta di grandi dimensioni, contenente il nome dell'avvocato oltre alla dicitura "studio legale".

L'Avv. (omissis) conclude la sua richiesta ponendo degli ulteriori quesiti, posti subordinatamente, al parere positivo espresso sulla richiesta di cui in premessa e segnatamente:

- 1) se un'interpretazione della professione, da parte dei titolari del "negozio studio legale" in chiave concorrenziale, possa determinare uno svilimento della professione legale;
- 2) la possibilità, da parte di avvocati facoltosi, di aprire più "negozi-studi legali", con gli ovvi benefici (e con ciò ledendo il decoro della categoria);
- 3) conseguenza di una eccessiva "commercializzazione" del modello "negozio-studio legale" e quindi, il "rischio" di un abbattimento dei prezzi per finalità concorrenziali, oltre all'apertura di gazebo legali (strutture mobili).

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premesso

- che i quesiti posti dall'Avv. (omissis) segnalano numerose fattispecie "deontologiche" quali quelle della pubblicità, del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, dell'onore e del decoro, dell'accaparramento di clientela.

In particolare le materie sopra nominate, sono e sono state oggetto di riforme e modifiche assai recenti, proprio in ragione dell'attuale "evoluzione" della materia deontologica e nel caso di specie:

- che l'art. 17 del Codice Deontologico Forense prevede la possibilità per l'avvocato di poter fornire informazioni sulla propria attività purchè ciò avvenga nel rispetto del decoro della professione;
- che l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense indica con estrema precisione le modalità da seguire nell'utilizzo dei mezzi di informazione e, in particolare, i canoni da seguire al fine di non incorrere nella violazione del divieto di accaparramento di clientela e della concorrenza sleale.

Ciò premesso

esprime parere nel senso che

il professionista potrà avviare un negozio legale purchè lo stesso, in adesione ed attuazione alla normativa deontologica richiamata, rispetti i canoni indicati.

Nel dettaglio, i canoni sopra richiamati dovranno osservare le seguenti disposizioni e criteri:

- rispetto della privacy dei clienti: ovvero il "negozio" dovrà essere dotato di una vetrina oscurata o tenda che non consenta di vedere al suo interno; un citofono che consenta l'ingresso solo agli interessati; una ripartizione interna che consenta il rispetto della privacy tra i clienti in attesa ed il cliente che viene ricevuto dal professionista;

- i prezzi praticati, stante l'edizione dei minimi tariffari, dovranno comunque rispettare il decoro della professione forense ed idem, per quanto concerne le scritte da apporre sulla vetrina;
- per quanto riguarda invece la possibilità per i professionisti più abbienti di aprire più "negozistudi legali" deve essere ritenuto che nello specifico non esistono delle cause ostative a tale possibilità purchè, tutto ciò avvenga nel rispetto del rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato;
- per quanto riguarda l'assoggettamento o meno dei negozi-studi legali alla normativa degli immobili ad uso commerciale e la possibilità di installare dei "gazebo", deve essere rilevato che tale struttura non è idonea per le peculiarità che le contraddistinguono a fornire ed essere della "certezza" del domicilio, requisito essenziale per uno studio legale.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta l'11 marzo 2009, in merito alla possibilità di produrre in causa, in caso di eventuale proposizione di divorzio giudiziale, la corrispondenza precedentemente scambiata con il collega di controparte nella fase di separazione consensuale "concernente esclusivamente la risoluzione di singoli problemi quotidiani relativi al diritto di visita, ai cambi di turno, agli appuntamenti per le visite mediche" e, comunque, "non qualificata riservata, nè contenente proposte transattive", comprovante anche il mancato rispetto degli impegni assunti.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, coordinatore della Commissione Deontologica;

premesso

che l'art. 28 del Codice Deontologico Forense "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega" precisa:

- sub primo comma "Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate o comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi";
- sub II canone "E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste";

ritiene

che non sussistono motivi ostativi alla richiesta avanzata, attesa la sua rispondenza al rispetto deontologico in esame, nonchè al dettato dell'art. 23 del Codice Deontologico Forense "Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo" il quale sub primo comma recita: "Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza".

Pratica n. (omissis) S Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta l'11 marzo 2009, in merito alla seguente circostanza: "può un avvocato divenire cessionario di un credito, quale diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione per la compravendita di un immobile, ed agire giudizialmente per la tutela del medesimo essendo, peraltro, a conoscenza della circostanza che è pendente un giudizio fra il promittente acquirente ed il promittente venditore, relativamente all'inadempimento del medesimo contratto di compravendita, giudizio non patrocinato dall'avvocato

cessionario, ma pendente innanzi la medesima autorità giudiziaria, [...] , cui dovrebbe agire l'avvocato medesimo?"

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica; premesso
- che la richiesta in argomento non investe, in prima analisi, le norme immediate del c.d.f., ma soltanto quelle che sono riconducibili all'esame più ampio della materia, quali:
- 1) l'art. 10 "Dovere di indipendenza", primo comma: "Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni";
- 2) l'art. 16 "Dovere di evitare incompatibilità", sub canone I "L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione", con richiamo all'Ordinamento professionale, art. 3, primo comma: "L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con la qualità di mediatore" (Cass. Civ., Sez Un., 17 novembre 2005, n. 23239 conferma delibera C.N.F. 21 marzo 2005, n. 50) e con riferimento alla Legge 3 febbraio 1989, n. 39 (modifiche ed integrazioni alla Legge 21 marzo 1958, n. 253 concernente la disciplina della professione di mediatore) art. 6, primo comma: "Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", dal cui combinato disposto il C.N.F. così si è pronunciato con sua deliberazione del 13 maggio 2002, n. 48: "Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si renda cessionario, per interposta persona, del credito vantato dal suo assistito operando una commistione del proprio interesse con quello del cliente";
- 3) l'art. 35 "Rapporto di fiducia" sub canone II: "L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale, salvo quanto previsto nell'art. 45";
- 4) l'art. 37 "Conflitto di interessi" primo comma: "L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale".

Che occorre, viceversa, esaminare la questione alla luce dell'istituto della cessione dei crediti (art. 1260 c. c.) in forza del quale il creditore che trasferisce ad un altro il suo diritto, sì da determinare l'automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, restando inalterata in tutti gli elementi l'obbligazione la cui natura principale discende, nel caso di specie, dal diritto della provvigione, peraltro legittima qualora l'avvocato svolga attività implicanti valutazioni di discrezionalità professionali richiedenti cognizioni tecnico-giuridiche di un più complesso contratto d'opera professionale che non rientrano nella previsione di esclusività di cui alla Legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2005, n. 18748).

Che, più particolarmente, è necessario fare riferimento all'art. 1261 c.c. "Divieti di cessione" il quale recita: "I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notati non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, nè a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa dei beni posseduti dal cessionario".

Che la disamina del predetto articolo distingue la specie dei divieti in due categorie le quali si riferiscono:

- a) alla qualità di soggetti considerati in posizioni e rapporti determinati;
- b) alla natura di determinati crediti.

I divieti del primo genere sono d'indole soggettiva, perchè si risolvono nell'impossibilità per detti soggetti di essere destinatari di particolari effetti, sicchè concretano ipotesi di mancanza di legittimazione a ricevere; i divieti del secondo genere, invece, attengono alla inidoneità del bene ad essere oggetto di trasferimento, e hanno quindi natura oggettiva. In quest'ultimo caso il credito è incedibile nei confronti di chiunque, mentre la inidoneità di alcuni soggetti a essere destinatari della cessione, essendo un fenomeno eminentemente soggettivo, rende il credito intrasferibile solo nei confronti di soggetti determinati, per la particolare situazione in cui essi vengono a trovarsi, connessa a un ufficio, a una funzione, o a uno speciale rapporto.

Che la *ratio* della disposizione di cui al primo comma dell'art. 1261 c.c. è diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte degli esercenti un servizio di pubblica necessità, le cui funzioni hanno attinenza con gli uffici giudiziari delle rispettive sedi, oltrechè ad evitare che la fiducia di quelle persone resti pregiudicata in atti di dubbia moralità.

Che tale inibizione viene meno allorchè la controversia sia stata risolta con sentenza passata in giudicato (Cass. Civ, Sez. III, 24 febbraio 1984, n. 1319).

Ritiene

che, atteso il non rilevamento dalla formulazione del quesito in epigrafe dell'effettivo *ubi consistam* giustificativo della cessione del credito, l'Avv. (omissis) possa comunque trovare adeguata e satisfattiva risposta nell'articolata redazione del parere reso.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 16 marzo 2009, in merito alla possibilità di assunzione di un mandato professionale in favore del Signor (omissis), già cliente del suo studio, e nel febbraio 2003 legale rappresentante della Soc. (omissis), datrice di lavoro della Signora (omissis), anch'essa sua cliente nel mese di ottobre 2003 per una gestione di eredità, prestata soltanto in attività di consulenza, interrottasi nel mese di febbraio 2003. Il (omissis) risulta rinviato a giudizio nel mese di gennaio 2008 dalla Procura della Repubblica di Roma dinanzi il Tribunale in composizione monocratica, per il reato di cui agli articoli 110, 476,e 482 c. p. e, in tale processo, la (omissis) potrebbe costituirsi parte civile; la difesa del (omissis) "non prevede, dal punto di vista tecnico, alcuna domanda di nessun tipo da svolgere nei confronti della medesima (omissis), ritenendo il cliente estraneo al fatto contestato".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premesso

- che l'art. 37 del c.d.f. "Conflitto di interessi" stabilisce, nel primo comma, l'obbligo per l'avvocato "di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale";
- che il canone I di detto articolo recita: "Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una persona possa avvantaggiare

ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico";

- che la regola del Codice Deontologico Forense vieta all'avvocato di assumere il patrocinio dei soggetti portatori di interessi contrastanti, la quale si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente motivata) l'esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale (Cass. Civ., Sez. Unite, 15 ottobre 2002, n. 14619). Ciò in virtù del principio del contraddittorio che assicura una garanzia di sostanziale difesa e di effettiva partecipazione al giudizio, sì da considerare irregolari e nulle le procure conferite dai soggetti che risultano nel processo in contrasto di interessi (Cass. Civ., 2 agosto 1966, n. 2779);
- che non è, altresì, da escludere in materia il disposto dell'art. 51 del Codice Deontologico Forense "Assunzione di incarichi contro ex clienti" il quale nel primo comma recita: "L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito" (articolo così modificato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 27 gennaio 2006, che ha eliminato l'incertezza relativa alle definizioni di "ragionevole periodo di tempo" e "l'intensità del rapporto clientelare").

Ritiene

che, nel caso di specie, spetterà all'Avvocato (omissis) valutare, sulla base dei presupposti di fatto sopra delineati, nonchè alla luce delle possibilità eliminatici del conflitto di interessi, l'effettiva evoluzione processuale per non incorrere nei divieti rappresentati.

Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la richiesta di parere -prot. n. (omissis) del (omissis)- avanzata dall'Avv. (omissis);

Rilevato

- che la fattispecie, come precisato nell'istanza, riguarda l'ammissione ad un concorso pubblico, che prevede il possesso del diploma di specializzazione nelle professioni legali;
- che, in particolare, si chiede al Consiglio di valutare se il titolo di avvocato, ai fini della partecipazione al concorso suindicato, debba essere ritenuto idoneo, pur non essendo il candidato in possesso del diploma di specializzazione nelle professioni legali;

Considerato

- che "il diploma di specializzazione presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali ... è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno";
- che il diploma di specializzazione costituisce, quindi, un elemento di valutazione ai fini del compimento della pratica forense biennale, prevista ex lege come requisito indispensabile per l'ammissione all'esame per l'abitazione all'esercizio per la professione di avvocato;
- che, conseguentemente, il titolo di avvocato costituisce un "quid pluris" rispetto al titolo conseguito con il diploma di specializzazione nelle professioni legali, atteso che quest'ultimo è valutato ai fini della compiuta pratica professionale, che legittima la partecipazione all'esame per divenire avvocato:

- che il requisito concernente il possesso del titolo di diploma di specializzazione nelle professioni legali è evidentemente finalizzato all'esigenza di garantire che il candidato abbia adeguate cognizioni nell'ambito delle professioni legali e che tale requisito è indubitabilmente posseduto, in misura maggiore, dall'avvocato che abbia conseguito una espressa e formale abilitazione all'esercizio della professione legale;

Opina

che il titolo di avvocato debba essere ritenuto idoneo per la partecipazione al concorso de quo, anche in mancanza, da parte del candidato, del diploma di specializzazione nelle professioni legali.

- Il Presidente Cassiani informa i Consiglieri sull'articolo a firma di Gian Antonio Stella, pubblicato nella rubrica "opinioni e commenti" del quotidiano "Corriere della Sera" di mercoledì 1° aprile 2009.
- Il Consiglio delega il Presidente Cassiani ad inviare una lettera di protesta al "Corriere della Sera".
- Prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale ricorda a tutti i Consiglieri l'urgenza di fornire, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli "Avvocati sperimentatori" necessari ad avviare il Processo Civile Telematico così come deliberato nell'adunanza del 2 aprile 2009. Il Consigliere Segretario Conte comunica al Consiglio che predisporrà un'informativa ai Colleghi sulla nuova procedura istituenda e sull'inizio della sperimentazione degli strumenti del Processo Civile Telematico, fornendo anche un indirizzo di posta elettronica del Consiglio per eventuali chiarimenti e/o informazioni che verranno fornite direttamente dalla Commissione Informatica e Nuove Tecnologie del Consiglio.